



COMUNE DI TRISSINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 DEL 22-12-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (TARI 2017).

Il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilasedici** alle ore **20:15**, nella Residenza Municipale si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone dei Signori:

FACCIO Davide	Presente
BENETTI Martina	Presente
CERANTO Giovanni	Presente
LOVATO Marco	Presente
GENTILIN Simone	Presente
GIACOMON Fabrizio	Assente
PELLIZZARO Gian Marco	Presente
FASOLO Luigina Maria	Presente
MASTROTTO Agostino	Presente
PERUFFO Aldo	Presente
GUERRATO TRISSINO Alessandra	Assente
CERETTA Nicola	Assente
ZARANTONELLO Claudio	Assente

Presenti 9/Assenti 4

Assessori esterni:

CATTANI M. Antonietta	Presente
BAUCE Barbara	Presente
MALFERMO Renzo	Presente
RAMINA Gianpietro	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Punto quattro: ‘Approvazione del piano tariffario dei rifiuti (T.A.R.I. 2017)’. Prego, Assessore Ramina”.

L'Assessore **RAMINA** espone quanto segue:

“Ecco, questo è il proseguimento del discorso che avevamo iniziato prima. Credo sia importante leggere la parte che riguarda il comma 649, art. 1 della legge 147/2013, che dispone: ‘Nella determinazione della superficie assoggettabile alla T.A.R.I. non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nella determinazione della T.A.R.I., il Comune disciplina, con proprio regolamento, la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati, che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati’. Ecco, proprio perché noi dovevamo, comunque, ottemperare a questa norma, visto anche l'insistenza e la richiesta di tante aziende, che comunque provvedono, in maniera autonoma, a smaltire in proprio una buona parte di rifiuti con costi per le attività produttive rilevanti, abbiamo ritenuto opportuno rivedere il piano tariffario, alla luce di questo. Per fare questo, abbiamo cercato di fare delle proiezioni con l'ufficio - ringrazio il Dott. Dal Toso del lavoro che è stato fatto - per cercare di impattare in misura minore, nel minor modo possibile, quelle che possono essere le suddivisioni perché, poiché deve essere il piano tariffario a copertura 100%, nel momento in cui io riduco da una parte devo coprire con un'altra. Poiché le utenze domestiche rappresentano la parte più consistente di tutto il gruppo, che concorre a questa copertura, abbiamo previsto di fare delle piccole variazioni, che non superano il 3,5%, in modo tale da rimodulare tutta la tariffa all'interno di questo, l'abbiamo spalmata su tutti quanti gli utenti. Non Vi tedio con quelle che possono essere le percentuali di calcolo o la tipologia di calcolo, che è abbastanza complessa. La cosa che è importante, direi, è di osservare la ripartizione, produzione dei costi per l'anno 2017, I.V.A. inclusa. I costi fissi, per le utenze domestiche, ammontano a 136.595,17 euro, le non domestiche 69.741,95 euro, i costi variabili 352.325,32 euro, 179.888,16 euro per le non domestiche. Il totale rappresenta per le domestiche 488.920,49 euro, per le utenze non domestiche 249.630,11 euro per un totale di 738.550,60 euro. La ripartizione, perciò, dei costi fissi è per il 66,20 per le utenze domestiche e, le non domestiche, per il 33,80. La ripartizione dei costi variabili 66,20 per le domestiche e 33,80 per le non domestiche. Perché Vi faccio questo discorso? Perché, poi, noi quando andiamo a vedere nella tabellazione, che credo sia molto più intuitiva e facile da verificare, sempre per quanto riguarda la parte di assegnazione e di comparazione, notiamo aumenti per la parte. Per esempio, un componente di 2,14 euro per la parte, non so, di cinque componenti si va a 7,34 annui, sono piccole variazioni, che, però, ci hanno permesso, dall'altra parte, di recuperare e andare a correggere la normativa, che poteva prestarsi a dei ricorsi dei quali non avevano assolutamente bisogno. Io non avrei altro, se non ci sono altre domande, perché, per quanto riguarda poi il resto, sono tutte suddivisioni tabellari, che sono rimaste inalterate rispetto a quelle che erano le situazioni precedenti”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:

“Prego”.

L'Assessore **RAMINA** espone quanto segue:

“Prego”.

Intervento fuori microfono del Consigliere Peruffo.

Il Consigliere **PERUFFO** espone quanto segue:

“Il numero nella casella - diciamo terza - tipo di utenza-componenti-numero, questo numero si riferisce a cosa? Alle famiglie, alle aziende?”.

L'Assessore **RAMINA** espone quanto segue:
“I componenti... devi spegnere”.

Il **SEGRETARIO GENERALE** espone quanto segue:
“Il numero delle utenze”.

Intervento fuori microfono del Consigliere Peruffo.

L'Assessore **RAMINA** espone quanto segue:
“Sì, che hanno dei componenti al loro interno. Poiché varia a seconda della superficie, ma anche del numero di componenti, abbiamo pensato di inserire questa tabella per dare delle indicazioni proprio chiare di quello che è l'impatto di questo adeguamento. Per cui voglio dire, fermo restando, mi sono dimenticato prima di dirlo, che restano invariate tutte le riduzioni previste per le varie tipologie di necessità legate alla riduzione a un figlio, due figli, tre figli, per cui, voglio dire, restano inalterate”.

Intervento fuori microfono del Consigliere Peruffo.

L'Assessore **RAMINA** espone quanto segue:
“Sì, sì”.

Il Consigliere **PERUFFO** espone quanto segue:
“Avete fatto un parametro tra superficie e componenti?”.

L'Assessore **RAMINA** espone quanto segue:
“Sì, perché questo è frutto di questa comparazione. Quello che è importante - e che è stato il messaggio che abbiamo cercato di dare - è di non creare disomogeneità nell'applicazione di questa, perché se si spalma su questa superficie, diventa una cosa facilmente comprensibile, diventa pesante nel momento in cui si va ad individuare solo determinate categorie”.

Il Consigliere **PERUFFO** espone quanto segue:
“Comunque, ritornando, senza nessuna polemica, al discorso iniziale di prima, chiaramente, nell'ottica del nostro Gruppo, noi daremo un voto di astensione a questa proposta”.

Il **SINDACO** espone quanto segue:
“Bene”.

Il Sindaco dà per letto il deliberato della presente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali..., - omissis-, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

VISTO il combinato disposto del D.M. 17/12/2009, e degli artt. 151, comma primo, e 163, comma terzo, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) tutti in tema di termini per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione nel Comune di Trissino il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 30 del 30/07/2014 con la quale è stata istituita la Tassa sui rifiuti (TARI) ed approvato il relativo regolamento di applicazione, all'interno della disciplina generale della IUC;

VISTO il comma 649 art. 1 della legge 147 del 2013 che dispone *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione”.*

RITENUTO opportuno adeguare il regolamento della IUC adottato dal consiglio comunale con delibera n. 30 del 30/07/2014 abrogando il comma 4 dell'articolo 6 al fine di permettere l'esenzione dal tributo alle utenze non domestiche relativamente alle zone produttrici di rifiuti speciali.

VALUTATA la sovrapposizione di vari tributi al fine di agevolare la cittadinanza nel provvedere al pagamento, si prevede la suddivisione del tributo TARI in due rate:

- La prima con scadenza 30/09/2017;
- La seconda con scadenza 16/12/2017.

VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione integrata rifiuti urbani, contenente i costi del medesimo, approvato con precedente delibera di Consiglio Comunale in data contestuale,

RILEVATO che la determinazione della tariffa è stata predisposta nel pieno rispetto del metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicando i parametri prestabiliti in modo da attutire l'impatto sulle famiglie numerose e sulle categorie produttive più penalizzate perché ritenute, dalle tabelle allegate al D.P.R. N. 158 potenzialmente produttrici di grandi quantità di rifiuti urbani;

CONSIDERATO

- che per la tariffa delle utenze non domestiche, i coefficienti sono proposti all'interno della scala tra valori minimi e massimi previsti dalla normativa;
- che per alcune categoria di utenze non domestiche grandi produttrici di scarti organici è prevista, in considerazione della grande quantità di rifiuti recuperabili prodotti e del loro costo di trattamento (inferiore a quello dello smaltimento del secco non riciclabile), l'applicazione della riduzione del 20% della parte variabile nel caso di comprovato ricorso all'autocompostaggio;

APPURATO che è stata determinata una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente pari al 66.20 % e 33.80 % del totale dei costi previsto in € 738.550,60 IVA inclusa al netto dei proventi da riciclo, come risulta dal piano finanziario;

RITENUTO di confermare la riduzione del 30% della tariffa variabile alle utenze domestiche che effettuano l'autosmaltimento dell'umido tramite compostaggio;

VISTA la proposta di piano tariffario (Allegato sub A), predisposta con la collaborazione dell'Agno Chiampo Ambiente Srl e rielaborata congiuntamente all'Ufficio Ragioneria del Comune per ricercare il migliore equilibrio ed evitare eccessivi vantaggi o penalizzazioni di alcune categorie di cittadini rispetto ad altre;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL (d.lgs 267/2000);

VISTA la propria competenza a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti: 9 (nove)

Favorevoli: 8 (otto)

Contrari: //

Astenuti: 1 (Peruffo)

DELIBERA

1. Di abrogare il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento IUC componente TARI approvato dal Consiglio Comunale nella seduta n. 30 del 30/07/2014.
2. Di approvare il Piano Tariffario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2017, come risultanti da prospetto allegato alla presente deliberazione (**Allegato sub A**) che costituisce parte essenziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e (TARI) per l'anno 2016 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:
rata 1: 30 settembre 2017
rata 2: 16 dicembre 2017.
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti votanti: 9 (nove)

Favorevoli: 9 (nove)

Contrari: //

Astenuti: //

si propone di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per l'urgenza di darvi esecuzione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (TARI 2017)

PARERI

(Art. 49 del d.lgs nr. 267 del 18/08/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Trissino, li 15-12-2016

Il Responsabile del Settore I
Lorenzo Dal Toso
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore I
Lorenzo Dal Toso
Firma digitale ai sensi degli artt. 24
e seguenti del d.lgs 82/2005